



COMUNE DI DUGENTA

Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381 -
E-mail: utc@comune.dugenta.bn.it - PEC: urbanistica.dugenta.bn@pcert.it

del 09/05/22

ORDINANZA N°5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt.29,30,31,32,33 del D.leg.vo n. 285/1992 prescriventi, fra l'altro, l'obbligo di manutenzione di **piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno, ripe, fossi ed opere necessarie alla condotta delle acque** da parte dei proprietari di immobili confinanti con la sede stradale;

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 3/1/2022;

Visto l'art. 107/3 T.U. 18.08.2000 n. 267;

Considerato:

- Che il vigente Codice della Strada (O. /gs. n. 285/1992 e s.m.i.) e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (O.P.R. n. 495/1992), obbliga i proprietari o gli aventi diritto dei fondi confinanti con le strade provinciali di competenza della Provincia di Benevento e del Comune di Dugenta di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché gli alberi impiantati ad una distanza dal confine stradale, non regolamentare;
- La necessità di provvedere, nell'arco dell'intero anno solare, al taglio vegetazionale delle siepi, dei rami, degli arbusti e delle sterpaglie che possano dare origine ad incendi e/o proliferazione di infestanti lungo le strade provinciali e comunali;

Constatata:

- La presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade provinciali e comunali, che risultano spesso, essere posizionate su zone di terreno scosceso e, quindi, suscettibili, soprattutto in seguito ad abbondanti piogge, di sradicamento e, conseguente caduta su[la sede stradale o, collocate in posizione pericolosa , in quanto i rami, protendenti sulla sede stradale, limitano la visibilità e nascondono al segnaletica stradale, interferendo quindi, con la corretta fruibilità della strada;

Considerato:

- Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade provinciali e comunali, rappresentando, di fatto, un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto, in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui, di recente, è stato interessato il territorio provinciale e comunali;
- Che l'art. 26, co. 6 del D.P.R. n. 495/92, prevede che "La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m."
- Che l'art. 26, co. 7 del D.P.R. n. 495/92, prevede che "La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a

carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m."

Ritenuto :

- Necessario tutelare la pubblica incolumità, mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante e arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, la manutenzione delle scarpate e la loro messa in sicurezza nonché l'adeguata regimazione delle acque di scolo;

Visti:

gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (C.d.S.), che prescrivono obblighi e disposizioni in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, confinanti con le strade provinciali e comunali;

gli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 e 899 del Codice Civile;

gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e provinciali rientranti nel territorio comunale, di provvedere entro **QUINDICI** giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

- al taglio di piantagioni, siepi, rami, arbusti e rovi che dai fondi privati si protendano oltre il confine con le strade di pubblico transito;
- alla manutenzione di fabbricati, muri ed opere di sostegno da cui possa derivare danno alle strade e alla pubblica incolumità;
- alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade;
- alla conservazione dei fossi stradali di drenaggio delle acque;
- alla manutenzione dei canali artificiali collocati in prossimità delle strade;

DISPONE

- 1 – il mancato rispetto della presente ordinanza verrà punito con quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazione (C.d.S); senza ulteriore espressione di apposita ordinanza confermativa, ma con le procedure previste dal citato C.d.S.;
- 2 – in caso di inottemperanza alla presente ordinanza oltre alle sanzioni previste dal C.d.S. e richiamata nel precedente punto 1, si procederà ad intervenire con lavori in danno, addebitando ogni spesa ed oneri annessi al trasgressore;
- 3 – la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio presso la Casa Comunale;
- 4 – la notifica del presente atto alle Forze di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S. presenti sul territorio.

Dugenta, 09/05/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. *Egida Granatello*

